PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA FINANZA LOCALE

Art. 3

Finanziamento degli enti locali e delle comunità montane

Lo Stato concorre per l'anno 1987 al finanziamento dei bilanci dei comuni, delle province e delle comunita' montane con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale in misura pari alle erogazioni autorizzate ai sensi: del comma 1° dell'articolo 4;

b) fondo perequativo per la Finanza locale determinato in lire 2.652 miliardi, di cui rispettivamente lire 2.231 miliardi per i comuni e lire 421 miliardi per le province. La quota del fondo perequativo per le province e' comprensiva dell'importo corrispondente alla riduzione apportata ai contributi ordinari secondo il criterio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a). Il fondo perequativo per i comuni e' maggiorato, in via straordinaria, di lire 840 miliardi;

c) fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province pari ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1986. Detto fondo e' maggiorato per l'anno 1988 di lire 1.050 miliardi annui, di cui lire 935 miliardi per i comuni e lire 115 miliardi per le province;

d) fondo ordinario per il finanziamento delle comunita' montane per un ammontare di lire 40 miliardi;

e) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle comunita' montane per un ammontare di lire 20 miliardi per l'anno 1988. I fondi perequativi per i comuni e le province e il fondo ordinario per le comunita' montane sono maggiorati, per l'anno 1987, del complessivo importo di lire 623 miliardi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163, concernente il finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonche' per consentire la corresponsione di anticipazioni al personale. La ripartizione dell'importo di lire 623 miliardi di cui al comma 2 e' effettuata, tra i comuni, le province, e le comunita' montane, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale, comuni comunita' enti montani. Nessuna deroga di alcun genere e' consentita agli enti locali in sede di applicazione del contratto nazionale collettivo di lavoro per quanto riguarda la normativa concernente lo

stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente contenuta nel decreto approvativo. Sono del pari vietate, in violazione o in aggiunta a quanto previsto dai decreti del Presidente della Repubblica approvativi di accordi nazionali, concessioni economiche comunque denominate o motivate. I provvedimenti adottati in violazione di quanto disposto dai commi 4 e 5 sono nulli.

Versione in vigore dal 2 maggio 1987, non più in vigore dal 2 luglio 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per la finanza locale
Estremi	Decreto-legge 2 maggio 1987, n. 167
Titolo	I — Bilanci, trasferimenti e mutui
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-la-finanza-locale-167-1987/art-3-finanziamento-degli-enti-locali-e-delle-comunita-montane/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it